



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

UFFICIO SEGRETERIA

C.F. 82001750239

P.IVA 01291800231

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. delibere n. 9 del 27 aprile 2016

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) anno 2016 – Conferma aliquote.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge si è riunito in sessione **ordinaria**, in seduta pubblica, di prima convocazione il Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
Girlanda Valentino

| PRES. | ASS. |
|--------------|-------------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| x | |
| X | |
| X | |
| X | |

Girlanda Valentino
De Putti Gianni
Grigolo Tiziano
Cattan Federico
Falamischia Fosca
Corraini Filippo
Spiazzi Marco
Biondaro Matteo
Burato Michela
Balbo Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Acunzo Dr. Tommaso

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale d'Acunzo Dr. Tommaso.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Girlanda Valentino, Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 48 ore prima della seduta nella sala delle adunanze.

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) anno 2016 – Conferma aliquote.

Introduce il Sindaco che evidenzia che oltre alla conferma delle aliquote vigenti, la Tasi sulla prima casa è stata abolita.

Nessun intervento si procede con la votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei settori competenti;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con votazione palese per alzata di mano espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: 10 (dieci)

Consiglieri votanti: 10 (dieci)

favorevoli: 7 (sette)

contrari: 3 (tre) (Biondaro M. - Balbo S. - Burato M.)

astenuti: nessuno

Pertanto

DELIBERA

1. **Di approvare** integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente, rilevata l'urgenza per avviare la nuova gara, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (Biondaro – Burato - Balbo) , astenuti nessuno su n. 10 (dieci) presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si chiude alle ore 21.25



Proposta di deliberazione di C.C. n. 9 del 22 aprile 2016

Oggetto della proposta:

Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) anno 2016 – Conferma aliquote.

.....

PREMESSO:

- che l'art. 1, commi dal 639 al 731, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (**legge di stabilità 2014**) ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'**Imposta Unica Comunale "IUC"** basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - Uno collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- che tale imposta è costituita dalle seguenti componenti:
 - IMU (Imposta Municipale Propria);
 - TASI (Tributo sui servizi indivisibili);
 - TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati);

RICORDATO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della *TASI* non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta *TASI* equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'*IMU* relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della *IUC*, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la *TASI*, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la *TASI* è diretta;

RICORDATO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estendeva al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

VISTA la legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) che è nuovamente intervenuta a normare la componente TASI ed all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 01 gennaio 2016:

- l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale dei proprietari (con esclusione delle abitazioni di lusso cat. A/1, A/8 e A/9) per i proprietari;
- l'eliminazione della quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l'immobile dato in locazione è abitazione principale per l'occupante/inquilino. Rimane invece la quota a carico del proprietario dell'immobile dato in locazione;
- riduzione della TASI per abitazioni locate a canone concordato (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- riduzione del 50% della base imponibile TASI per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli). Tale riduzione è riconosciuta solo per le unità immobiliari diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non rientrino nelle categorie catastali di "lusso";

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 1, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RILEVATO che il comma 683 della citata legge ha previsto che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati e con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera cittadinanza senza possibilità di quantificare una specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, come da elenco che segue:

| SERVIZIO | COSTO A BILANCIO 2016 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gestione e manutenzione patrimonio | 39.915,33 |
| Viabilità ed illuminazione pubblica | 129.327,30 |
| Ambiente e verde pubblico | 14.000,00 |
| Servizi cimiteriali | 18.488,13 |

OSSERVATO che la determinazione delle aliquote attinenti alla T.A.S.I. non può essere adottata disgiuntamente da quella connessa alle aliquote I.M.U stante l'obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, imposto dal comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale con la quale sono state approvate in data odierna le aliquote I.M.U. per l'anno 2016, posto al punto 5 dell'o.d.g.;

TENUTO CONTO che la suddetta Legge di Stabilità 2016 ha introdotto al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015;

VALUTATO di dover confermare anche per l'anno in corso le medesime aliquote deliberate nell'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31/10/2015, che differiva il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città Metropolitane e delle Province per le quali il termine è prorogato al 31 luglio 2016;

VISTO il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti, da parte dei responsabili del settore, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, previsti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i vigenti regolamenti in materia di contabilità e controlli interni;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** di tutte le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e precisamente:
 - l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale dei proprietari (con esclusione delle abitazioni di lusso cat. A/1, A/8 e A/9);
 - l'eliminazione della quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l'immobile dato in locazione è abitazione principale per l'occupante/inquilino. Rimane invece la quota a carico del proprietario dell'immobile dato in locazione e/o comodato;
 - riduzione della TASI per abitazioni locate a canone concordato (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
 - riduzione del 50% della base imponibile TASI per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli). Tale riduzione è riconosciuta solo per le unità immobiliari diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non rientrino nelle categorie catastali di "lusso";
- 3) **DI CONFERMARE**, per l'esercizio 2016, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella seguente misura stabilita per l'anno 2015, come segue:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILI | ALIQUOTA |
|---|-----------------|
| ABITAZIONI PRINCIPALI, aventi categorie catastali A1, A8, A9, e relative PERTINENZE (cat C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una per categoria) | 0,5 per mille |
| ABITAZIONI PRINCIPALI, diverse da A1, A8, A9, e relative PERTINENZE (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una per categoria) e categorie equiparate (come definite e dichiarate ai fini IMU) | esente |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE , di cui al comma 8, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 | 1 per mille |
| ALTRI IMMOBILI (diversi da abitazione principale) ed AREE FABBRICABILI | 1 per mille |

- 4) **DI NON DETERMINARE** nessuna delle detrazioni TASI, di cui al comma 677 della Legge di Stabilità 2014;
- 5) **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima consentita dallo Stato al 31/12/2013, fissata nel 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- 6) **DI PRECISARE** che, in base a quanto indicato nel regolamento TASI, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante verserà la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo e la restante parte (90%) sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile;
- 7) **DI STABILIRE** che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili elencati in premessa e che si intendono qui riportati;
- 8) **DI EVIDENZIARE** che le suddette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 9) **DI DARE ATTO** che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel citato regolamento comunale;
- 10) **DI INCARICARE** l'ufficio tributi comunale della trasmissione al Ministero dell'Economia e Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all'indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 11) **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non specificato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni vigenti in materia;



COMUNE DI BEVILACQUA (VR)

OGGETTO DELLA
PROPOSTA:

Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) anno 2016 – Conferma aliquote.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ss.mm.ii., si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

- favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio
F.TO *MENINI Nicoletta*

data parere: 22 aprile 2016

• **in ordine alla regolarità contabile:**

- favorevole
 sfavorevole

Il Responsabile del Servizio
F.TO *VICENTINI Maria Luisa*

data parere: 22 aprile 2016

- Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.TO *Girlanda geom. Valentino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO *D'Acunzo dott. Tommaso*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. reg. 187 /2016)

Certifico io sottoscritto, Funzionario Incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell'Ente, all'indirizzo www.comune.bevilacqua.vr.it, a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì, li 03 maggio 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO *Nicoletta Menini*

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì, li 03 maggio 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO *Nicoletta Menini*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico del Comune ed è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il 14 maggio 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO *Nicoletta Menini*